

“Regolamento per l’individuazione dei criteri per la ripartizione dei fondi per la progettazione e l’innovazione” - art. 92 e art. 93 del D.Lgs. n° 163/2006 modificato dall’art. 13 e 13 bis della L. n. 114 del 11/08/2014

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la costituzione e la ripartizione, al personale interessato, del fondo per la progettazione e l’innovazione previsto dall’art. 92 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni (art. 13 e 13 bis della L.114 del 11/08/2014);
2. Una somma non superiore all’80% del 2% dell’importo posto a base della gara, compresa tra le somme del quadro economico dell’intervento, è ripartita tra il Responsabile unico del procedimento e gli incaricati della progettazione, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata e riportati nel presente regolamento;
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per personale comunale quello che ha partecipato all’attività, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell’ente;
 - b) per progettista il dipendente incaricato della redazione del progetto;
 - c) per importo a base di gara su cui calcolare l’incentivo di che trattasi, l’importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza;
 - d) per “Comune”, l’Amministrazione Comunale di Badesi.

Art. 3 - Destinazione del fondo per la progettazione e l’innovazione di opere pubbliche

1. Ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i. l’80% del 20% del costo preventivato di un’opera o di un lavoro è destinato alla costituzione di un fondo per la progettazione e l’innovazione da ripartire tra il personale del Comune che ha collaborato all’attività di progettazione.
2. Sono estranee al presente regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.

Art. 4 - Norme in materia di progettazione

1. Le fasi progettuali di cui all’art. 93 del D.Lgs. n° 163/06 sono prioritariamente affidate al personale interno.
2. L’affidamento della progettazione a tecnici esterni all’Ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 90, comma 6, del D.Lgs. n° 163/06.

Art. 5 - Affidamento degli incarichi di progettazione

1. In sede di predisposizione del Bilancio di previsione, sono individuati i progetti da affidare al personale interno.
2. Il conferimento degli incarichi di progettazione al personale è affidato coinvolgendo tutti i dipendenti ritenuti idonei, avuto riguardo alle competenze ed alle capacità professionali.
3. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori possono coincidere con la nomina a Responsabile del procedimento.

Art. 6 - Limitazioni all'erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi di progettazione sono erogati anche nel caso in cui l'attività non sia completamente svolta dal personale interno all'Ente.
2. Nessun compenso sarà dovuto per l'attività che il personale è chiamato istituzionalmente a svolgere, fatta eccezione per la quota relativa alla responsabilità unica di procedimento ed a procedure amministrative specifiche, nei limiti della quota prevista per l'attività svolta di cui al successivo art. 9.
3. Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, gli incentivi sono dovuti nella misura di legge, dalla quale deve essere scorporata la quota affidata agli esterni, che costituisce così economia di spesa.
4. Ai sensi dell'art. 13 bis, comma 7 ter, della L. n° 114/2014 gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo;

Art. 7 - Costituzione e gestione del fondo

1. Il fondo viene costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico delle singole opere pubbliche.
2. Nel programma delle opere pubbliche o nei progetti preliminari allegati viene indicato espressamente se la progettazione, se la direzione dei lavori e se i collaudi in corso d'opera saranno compiuti dagli uffici comunali o se verranno utilizzati progettisti esterni.
3. La liquidazione del fondo viene effettuata, mediante provvedimento del Responsabile del Servizio interessato, ai soggetti aventi diritto, individuati dall'articolo seguente, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo per le attività connesse alla progettazione, successivamente alla stipula del contratto di appalto per le attività connesse (supporto amministrativo predisposizione atti di gara e stipula contratto) e successivamente alla redazione del certificato di regolare esecuzione, ovvero del collaudo in corso d'opera per quanto riguarda la direzione dei lavori e/o collaudo in corso d'opera, la responsabilità del procedimento e la predisposizione e/o l'approvazione della contabilità dell'opera.
4. Il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà alla regolazione contabile della partita per quanto concerne il transito delle somme nel fondo destinato alla contrattazione collettiva.

Art. 8 - Modalità di costituzione degli incentivi

1. Gli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. n° 163/06, si costituiscono di volta in volta direttamente sugli stanziamenti previsti per i singoli interventi ai sensi dell'art. 93, comma 7, del medesimo D.Lgs. n° 163/06 e sono inseriti nel relativo quadro economico.
2. La quota incentivo viene stabilita sulla base dell'importo posto a base di gara del progetto affidato al personale degli uffici comunali, secondo i meccanismi di calcolo previsti dal D.Lgs. n° 163/06 e dal presente Regolamento.

Art. 9 - Criteri di ripartizione

1. L'incentivo, pari all'80% del 2% dell'importo posto a base della gara, viene ripartito dal Responsabile del Servizio, con le seguenti modalità:

FUNZIONE		ALIQUOTA
Responsabile del procedimento		20 %
Progettazione		20 %
progettista	15%	
collaboratori	5%	
Responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 e ss. mm. ed ii.		15 %
Supporto tecnico-amministrativo		25 %
predisposizione e stipula dei contratti	5%	
supporto amministrativo alla predisposizione degli atti di gara	10%	
supporto amministrativo all'esecuzione dell'opera	10%	
Direzione lavori, contabilità e collaudi in corso d'opera		20 %
direttore dei lavori	15%	
collaboratori	5%	
		100 %

Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.

2. Gli incentivi, come sopra calcolati, da suddividere tra il personale degli Uffici interessati, si intendono al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota che è a carico del Comune e con inclusione dell'IRAP.
3. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1° - del D.Lgs. n° 163/06, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

Art. 10 - Liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto determinativo emesso da Responsabile del Servizio interessato secondo le modalità indicate nell'art. 7.
2. Con la liquidazione effettuata dal predetto Responsabile è assicurata la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione.
3. La liquidazione delle somme sarà inoltre subordinata alla verifica di cui al precedente art. 6, comma 4.

Art. 11 - Condizioni per l'affidamento dell'incarico

1. I progetti sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati che siano in servizio presso il Comune alla data di entrata in vigore della Legge n° 415 del 18/11/1998, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art. 12 - Copertura rischi professionali

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del D.Lgs. n° 163/2006 dovrà essere assicurata la copertura assicurativa dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati per la progettazione e la direzione dei lavori.
2. Nel caso di affidamento della progettazione e della direzione dei lavori a soggetti esterni, la copertura assicurativa è a carico dei soggetti stessi.

Art. 13 - Norma transitoria

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicano anche ai procedimenti in corso già avviati e sostituiscono quelle del precedente Regolamento.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente.